



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Comunicato Ufficiale N.25/TFT del giorno 5/02/2024

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 5/02/2024
ha adottato i seguenti:

DISPOSITIVI

Fasc.210

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo.

Prot.13187/97 pfi23-24/PM/ce (Campionato Regionale Under 19)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. Rocco Botta, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol.D. Real Palomonte: della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale;

2. il sig. Domenico Parisi, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Pol.D. Real Palomonte: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

3. il sig. Mattia Elia, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Pol.D. Real Palomonte: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

4. la società Pol. D. Real Palomonte a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Rocco Botta, Domenico Parisi e Mattia Elia, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Mattia Elia due (2) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore Sig. Domenico Parisi, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; ed a seguito di patteggiamento per il Presidente sig. Rocco Botta, la sanzione di mesi due di inibizione; per la società Pol. D. Real Palomonte la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nel campionato Under 19 Regionale nella stagione 2023/24 ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 5.02.2024

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.217

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo.

Prot.13591/119 pfi23-24/PM/fda (Campionato Under 15 - NA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Ouedraogo Abdoul Rahman (nato 29/07/2008)**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Brothers Napoli; per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Brothers Napoli, alle gare A.S.D. Brothers Napoli – A.S.D. Sporting Aminei F.C. del 29.10.2022 ed A.S.D. Vomero Football – A.S.D. Brothers Napoli del 6.11.2022 valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

**ritiene di applicare per: il calciatore Ouedraogo Abdoul Rahman tre (3) giornate di squalifica;
Così deciso in Napoli, in data 5.02.2024**

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.214

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo.

Prot.13398/95 pfi23-24/PM/am (Campionato Under 16 - Na)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Gaetano Mosca**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real G. Scirea: - della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale;

il sig. **Carmine Del Gaizo**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Real G. Scirea: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

il sig. **Paolo Mattiello**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Real G. Scirea: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

la società **A.S.D. Real G. Scirea** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Gaetano Mosca, Carmine del Gaizo e Paolo Mattiello, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Paolo Mattiello due (2) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Carmine Del Gaizo, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente sig. Gaetano Mosca, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Real G. Scirea la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 200,00 di ammenda. Così deciso in Napoli, in data 5.02.2024

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.215

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo.

Prot.13398/95 pfi23-24/PM/am (Campionato Under 14 - Ce)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Pasquale Marmorino**, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Marcianise: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale

il sig. **Domenico Valentino**, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Real Marcianise: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

il sig. **Daniele Subona (nato 16.11.2009)**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Real Marcianise: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

la società **A.S.D. Real Marcianise** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Pasquale Marmorino, Domenico Valentino e Daniele Subona così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di prosciogliere il calciatore Daniele Subona perché minore di anni quattordici; di applicare a seguito di patteggiamento al dirigente accompagnatore sig. Domenico Valentino, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente sig. Pasquale Marmorino, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Real Marcianise la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nel campionato Under 14 (CE) nella stagione corrente ed € 200,00 di ammenda. Così deciso in Napoli, in data 5.02.2024

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.216

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo.

Prot.13470/11 pfi23-24/PM/fl (Campionato Terza Categoria -Sa)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. **Mariano Vassallo**, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico San Rocco: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7,

comma 1, dello Statuto Federale b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

2. il sig. **Mario Radano**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Atletico San Rocco: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

3. la società **ASD Atletico San Rocco** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Mariano Vassallo e Mario Radano, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Mario Radano due (2) giornate di squalifica; per il Presidente/ dirigente accompagnatore sig. Mariano Vassallo, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società ASD Atletico San Rocco la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/24 ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 5.02.2024

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, li 5 Febbraio 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**